BRIEVE NOTIZIA

DEL

CASALE PIETRABIANCA

E DELLI

JUSSI, CHE RAPPRESENTA

IL DUCA MICHELE VARGAS MACCIUCCA

SOPRA DI ESSO.

IN NAPOLI MDCCLXX.

L'Oscurità degli alti, e bassi tempi della Napolitana Storia, mossemi per l'addietro a dover degli antichi suoi Abitatori tessere una Storia, della quale già diedi alla luce il primo Volume, che alla Colonia Fenicia de' primi nostri Abitatori si appartiene; ed altro volume ultimamente ho messo al Torchio, che riguarda i secondi Abitatori, quali si furono gli Euboici: il che farò per la restante Colonia Ateniese negli altri due volumi, ove proseguirò a parlare delle sotto Colonie.

Ma nel formare tale Storia ho notato io quanto il Patrio decoro abbia sofferto per molto tempo, con essere state sepolte le chiare nostre origini; e mi sono mosso a sdegno, come prima non si fosse nutrito desiderio per l'amor di una sì illustre Patria dagli antichi Cittadini: cosa, che mi ha portato grave stento, e fatica per venire a capo del mio disegno.

Or avendo io acquistati nel Casale, Burgo insieme, e Piazza di questa Città di Napoli, chiamato *Pietrabianca* (in altra staggione *Pietra d'Oro*, ed in oggi *Case in Demanio*) i Jussi della metà della Gabella della Farina, imposta nell'anno 1646. sù di tutt'i Casali di questa Capitale, e della metà del *Jus prohibendi di panizzare*; ho ripescato alcune memorie sì antiche, che moderne di questo nobil luogo sepolte nello più alt' oblio, e niente conservati gli ordini di detti Jussi. E affinchè altri non abbia da incontrare quel dispiacere, che ho provato io in ritrovar tutte le cose all'oscuro; perciò ne voglio dileguare quanto posso la oscurità, nella qual giacque detto Luogo, e mettere in prospetto le memorie de' miei Jussi. Che se nella menzionata mia opera, illustrando la Patria fu intenzion mia giovare al Publico, non sarà ora fuori di proposito colla presente mia opericciuola giovare ad altr' insieme, e a me medesimo.

Nelle mie fatiche ho avuto sempre mira di disponere con ordine le materie, che ho intraprese a trattare: perciò risolvo anche in questo brieve mio lavoro di osservare una esatta disposizione sù del propostomi assunto; a fine, che pretendendo io far isvanire le tenebre, che vi si parono al decoro di quel luogo, e a' miei Jussi, non meritassi la taccia, che per chiarezza fò uscire in campo alcuna nuova oscurità.

Mi metto adunque in cammino di scrivere, e divido la presente Scrittura in varj punti. Mentre a prima tratterò del sito di *Pietrabianca*, e de' suoi

 ri-

riferiti nomi. In secondo luogo dimostrerò il dritto, che in detto Casale avea la Città di Napoli, cioè il *Jus panizandi*; e la *Gabella della Farina*, che vi avea il Regio Erario, o sia Regia Corte, come Assegnataria del fedelissimo comune Napolitano, per rata di credito di un donativo di un milione, fattoli dalle nostre Piazze Napolitane. Terzo chiarirò, com' entrambi detti Jussi pervennero per metà a D. Francesco Maria Vespolo Gaetano, e come gli abbiano posseduti quind' i suoi Successori, e come in oggi si appartengono a me, che scrivo. E finalmente dimostrerò il continuato possesso di detti Juss' in Persona di D. Francesco Maria Vespolo Gaetano, e de' suoi Successori.

Dv. M. V. D. F. de grado Reg. inc.

P A R T E I.

Del sito di Pietrabianca, e de' suoi nomi.

ANdandosi dalla Dominante Napoli per il Regal cammino alla Villa di Portici, circa miglia tre in distanza della medesima, dopo, che si è passato il Casale, e Baronia di S. Gio: a Teduccio, viene un luogo chiamato Ponticello, o sia Ponte della Croce, che confina colla detta

Ba-

Baronia, e la ſepara dal Territorio di *Pietrabianca*, Caſale, come s'è detto Burgo, e Piazza di queſta Città di Napoli.

La figura di queſta Riviera, e del ſuo Territorio, è quaſi rettangola; e cominciando la prima linea dalla parte di Napoli, dal Palazzo detto, *le Caſe pente*, ſpettantino all'Illuſtre Famiglia Gaeta de' Duchi di S. Nicola, paſsa per il Ponte della Croce, o ſia Ponticello, e termina nelle acque della Riviera.

Da queſto punto cominciando l'altro lato più lungo termin'alla Riviera da ſotto il Palazzo della Villa del fu Berardino Martirano, Gentiluomo Coſentino, Segretario del Regno, a tempo dell'Auguſto Carlo V. Imperadore di ſempre glorioſa memoria.

Quindi l'altra linea, o ſia lato, che confina il detto Territorio, principiando dal punto della Riviera, poco anzi menzionato, cala per la Maſſaria de' furono Recchi, oggi detto Lago Mazzarotta, fino alla ſtrada, che da S. Iorio conduce alla Barra. E l'ultima finalmente da detto punto della via pubblica, che da S. Iorio conduce alla Barra, e termina nel detto punto della Caſa de' Duchi di S. Nicola.

I. Deſcritto adunque il ſito di detto Caſale, vengo a determinare alcuna coſa della ſua origine, e de' ſuoi nomi, mentre ha ſofferto la diſgrazia queſto luogo, che come picciolo, e non curato ſia reſtat' oſcuro per molti anni; finchè rinaſcendo le belle lettere, ſotto gli Aragoneſi Principi, non fù riſvegliato tra di noi l'ardore di rintracciare le patrie antichità: ſiccome fecero molti inſigni Uomini, e ſegnatamente i Summonzj, Capaccio, ed altri. Veramente fù Capaccio il primo, che chiamò Λευκοπέτραν, con nome Greco, cotal luogo, che vuol dire in Italiano *Biancapietra*; del quale riporta un antica Lapide Sepulcrale, che a' giorni ſuoi ſi conſervava nella Villa del menzionato Berardino Martirano.

Io confido, che l'eſempio d'infiniti luoghi innominati nella Storia, nella Geografia, e negli antich' Itinerarj, de' quali non per tutto ciò giammai ſi è contraſtata l'antichità della origine, voglia giovare alla noſtra Riviera di *Pietrabianca*, che per varie antiche tracce, può vantare ſe non Fenicia, o Greca fondazione, almeno, che coeva ſia del linguaggio, di cui porta il nome, Poichè non è nuovo, che i nomi di Città, e de' luoghi, de' quali non ſi è potuto render ragione, che col parlare degli Orientali Popoli, o de' Greci, ſpeſſe volte collo ſtudio, ed applicazione di ſaviſſimi Uomini, ci abbiano fatto conoſcere, ed apprendere la loro originazione non altronde provvenire. Laonde non ſarà oggi di ſcandalo, nè di ſtrana invenzione il credere, che Λευκοπέτρα da' Greci ſia ſtata fondata; e mi ſia lecito venirne all'indagamento.

Il celebre Monte Veſuvio alla cui falda è poſta *Pietrabianca*, chiaro per le

le antiche non meno, che per le ultime sue inondazioni di fuoco, o di altra materia sepellitrice, diè luogo altre volte, quando era in usanza il Latino parlare, che in poca distanza dal predetto Casale, si nominasse altro Territorio, S. Giorgio *ad crematum*, oggi S. Iorio: poichè, come è credibile, ivi essendosi fermata alcuna delle Lave del detto Vulcano, che gli sovrasta, si distingueva il bituminoso fosco macigno dal Terreno coltivabile, e fruttuoso. Così abbiamo ancora circa l' anno 1530. nelle vicinanze di Portici, Casale della Torre del Greco, e di Napoli altro Casaluccio, oggi confuso con Portici, che per molti anni è stato denominato *Cremano*, perchè eretto sopra le Lav' eruttate dal Vesuvio. Or non può stare, che quando in piedi era per quel contorno il Greco linguaggio, Λευκοπέτρα detto fosse il Casale di cui si tratta, a distinzione di alcuna prossima Lava, che indurita, siccome ciascheduno sà, acquista il più nero colore? essendo quella porzione, che componeva il detto Casal' esente di Lava, come anche oggi: non ostante tante altre eruzzioni, che lasciato hanno il detto Territorio in molta parte libero da tale sorte d' inondazione.

L' uso di questi argomenti non è così nuovo, che abbiasene a richiamare *Antiquariorum familia*, siccome un Savio de' nostri tempi scrive; allora più, che un riposato scrittore non usi far delle congetture una presunzione. Che se vi sian di quelli a cui sarebbe in piacere risapere il tempo dell' abitazione di questo Casale, e la condizione non meno de' suoi Greci Abitatori; egli è credibile che' primi abitatori suoi stati sieno una parte de' fuggitivi del vicino Erculanio, che, prima percossa dal Tremuoto, quindi fu sepellita dalla calda polvere, vomitata da quel Vulcano, che loro sovrasta.

Se non, che avendo riguardo alla mentovata Iscrizione antica, che ci ha conservato d' esso luogo il Capaccio, e che quì appongo,

M. VINCIO P. F. POST MORTEM MVNICIPES
SVI AERE CONFLATO PIETATIS CAVSA POS.

credo meglio, che il Casale di *Pietrabianca* sia stato, ancor viva la Città di Erculanio, uno di quei Contadi, che *pagos*, *&* *vicos* gli Antichi dissero. In effetto la statua di Caio Norbano Sorice, scoverta non hà molt' anni in Pompejano; per la sottoposta iscrizzione ci avvisa avere avuto quella Città un Contado Suburbano col suo Magistrato, qual carica aveva C. Norbano esercitata: dandosi luogo alla sua Immagine in certa retrostanza del tempio con decreto de' Decurioni di Pompeiano. Esempio che giova per assegnare un contado ad Ercolanio.

Se

Se non mi fosse sdicevole il trattenermi a trattar della mentovata iscrizzione di C. Norbano, forse, che lumi maggiori se ne trarrebbero per rischiarare il Casal di *Pietrabianca*; ma siccome debbono tutti alla Clemenza del nostro Gran Monarca Carlo, e del suo Augusto Figliuolo, con questa, il dissipellimento di mille altre rarissime antichità, conviene dalla savviezza de'suoi Ministri attenderne anzi la dichiarazione; più tosto, che correr di molto a prevenirle. Ed allora io mi lusingo, che messa in chiara luce la condizione del Magistrato di Caio Norbano in quel Contado di Pompeiano, e de'suoi Abitanti, che collocarono tale memoria al medesimo, con questo esempio potremo noi deporre la maraviglia di credere anticamente abitata *Pietrabianca*, ed essere una Villa della vicina Città di Erculanio.

E non essendo io tanto severo interpetre delle antichità, amo di pensare, che gli abitanti di questa antica Villa fossero stati di quelli molti, che sentirono altresì il beneficio della Clemenza, e pietà del gran Tito: il quale sappiamo dalla Storia aver moltissimo del suo Augusto Erario profuso in favore di que' tutti, che avevano portata la disgrazia di soffrire le rovine, che a suo tempo cagionò il Vesuvio, e per tal fatto essersi ricoverati, riedificando in questo luogo di *Pietrabianca* i perduti patrj loro tetti.

Ma è tempo di venire ad alcuna delle opposizioni, che si potranno fare a questa mia novella opinione *rozza, come olmo or' or' di macchia uscito*, che io raccomando alla buona ventura. Poichè veggo bene, che luogo si potrebbe dare a molte difficoltà, se molto non si richiedesse a rigettarle (quello appunto, che è fuori del proposito di questa opericciuola); ove mi sono contentato proporre a savj conoscitori delle antichità Patrie, alcuna mia congettura per rischiarare alla meglio l'origine, e nome di *Pietrabianca*. Ma non per tutto ciò mi piace l'andare innanzi all'opposizione, che muover si può dal sito, cui par, che disconvenga il nome sudetto. Poscia, che l'esempio di quella, mentovata da Plinio, vicino il nostro Reggio, ci distingue un Premontorio piùttosto, che una Riviera: oggi chiamato *Capo d'arme*, anticamente Λευκοπέτρα. Ma non può stare, che la nostra Λευκοπέτρα col tempo sia divenuta Riviera?

Tutta quella falda del monte, che immediatamente soprast' al mare è ineguale, e vi sono de' luoghi, ne' quali alzasi un macigno sopra delle acque indivisibilmente; siccome è facile costeggiandola in barca, specialmente da Resina (*olim Retina* antica Villa di Papirio Peto) in poi osservare. Tale una volta sarà stata la condizione, e 'l sito della nostra Λευκοπέτρα. Che se oggi è discosta dal mare, ed è Riviera; onde è, che Erculanio posto oggi sul li-

lido si parta tanto dal Mare? E' noto a' Filosofi, che il Mare rigurgitando spesso della sabbia fà lido ove non era; or come *Pietrabianca* forma l'angolo più ottuso del nostro Cratere, ha dovuto soffrire maggior deposizione col tempo da quelle onde, che arrivarono ad esso le più spossate: e sussequentemente ha sofferto maggior cangiamento degli altri luoghi di questa falda del monte, la quale siccome più innanzi và, così esponesi a maggior urto d'acqua. Ma io tralascio di portare varj esempj di cambiamenti seguiti nei lidi del nostro Cratere, potendocene anche a' dì nostri ricordare delle molte mutazioni.

II. Dichiarato il sito, e l'origine, del primo nome di questo Casale, vengo a dire, come lasciato il nome Λευκοπέτρα, o sia Riviera di *Pietrabianca*, pigliò quello di *Pietra d'Oro*: siccome rilevasi da un Memoriale, e decreto del Regente Diego Berardo Zufia del 1644., che presso gli atti della delegazione della Gabella della Farina de' Casali, Attitante Magnifico Filippo Guida, si vede presentato.

Credo, che potesse sorgere tale nome dal detto di compiacimento, che ne proferisse il lodato Imperadore Carlo V. il qual tornando dall' Africa a 25. Novembre 1535. convenneg'ivi trattenersi fino, che si fossero fatti i preparativ' in Napoli per ricevere un tanto Augusto Monarca; locchè fù per giorni tre, e abitò nella magnifica Villa menzionata di Berardino Martirano. E questo Sovrano forse la chiamò *Pietra d'Oro*, avendo riguardo alla bellezza, e piacevolezza del sito, ed alla fontuosità, e splendidezza, nella qual' era tenuta la Villa, ove albergava; siccome non altrimente ce l'ha descritta Capaccio.

La verità Istorica della dimora di Carlo V. in questo luogo, è costante dall' Iscrizzione, che si ravvis'anche oggi nella Villa, che fù del Martirano, e al presente si appartiene a' Principi della Torella, la quale è la seguente.

HOSPES ETSI PROPERAS NESIS
IMPIUS PRAETERIENS HOC
AEDIFICIUM VENERATOR HIC
ENIM CAROLUS V. ROM. IMP. A.
DEBELLATA APHRICA VENIENS
TRIDUUM IN LIBERALI LEUCO
PETRAE GREMIO CONSUMPSIT
FLOREM SPARGITO VALE
MDXXXV.

Ma la mia congettura può vantarsi della sola probalità, che in questo giudizio deve molto valere tanto più, che alla riferita opinione, par, che dia-

diano un fermo appoggio le parole, che in detta Lapide scolpite si leggono, *in liberali Laucopetrae gremio*; che dinotano forse lo sblendido trattamento fatto a quell'Augusto in cotal luogo, e la qualità del sito, del clima, degli edificj, e de' prodotti di mare, e di terra.

III. Provato l'altro nome del detto Casale, mi resta verificare, perche, lasciat' i primi suoi nomi pigliasse quello di *Case in Demanio*: il che seguì nel modo seguente.

Posciachè volendo l' Augusto Monarca Filippo IV. che si trovava in Zaragozza, Capitale del Regno di Aragona nelle Spagne, rimeritar delle sue fatiche il Regente D. Antonio Caracciolo Marchese di S. Sebastiano, donogli a 6. di Settembre 1645. il vicino Casale, soprannominato di S. Giorgio a Cremano, oggi detto S. Iorio, il quale erigè in Feudo, come si ravvisa da Copia di un Diploma, riportato negli Atti della Delegazione della Gabella della Farina de' Casali.

Ma ottenuta dal Caracciolo una tal Baronia, e messone in possesso dal Consigliere D. Antonio Navaretta, avvenne, che portatosi questo alla confinazione, e terminazione del detto Casale rinchiudesse ne' novelli confini di questa Baronia molte Case, ed alcuni non pochi Territorj dall' altro Casale di *Pietrabianca*: il che fortemente sdegnando gli Abitatori del nostro, che avean sempre veduto considerarsi *Pietrabianca*, siccome Burgo, e Piazza della Città di Napoli, e perciò godente un perpetuo Demanio, ne recarono ben alte lagnanze a' Signori Eletti della Città di Napoli: ricorrendo acciocchè fossero da' medesimi sostenut' i loro Privilegi, e le Grazie concedute loro in altro tempo. Laonde seguì che terminato il giudizio di queste pretenzioni restarono le Case, e' Territorj di *Pietrabianca* nel confermato *Demanio*, e perciò dette d'allora *Case in Demanio*.

Tralascerei ben volentieri la Storia di questo Giudizio, se la medesima non recasse tanto di lume, quanto ne apporta alla causa presente; per la quale è formata questa scrittura. Posciachè è da considerare, ch' essendo pochissimi di numero gli Abitanti di *Pietrabianca* in quel tempo, e questi tutti Gentiluomini Napolitani, siccome Muzio Borrelli, Francesco Maria Vespolo Gaetano, Annibal Capuano, Marchese di Bonito, Camillo del Pezzo, e D. Andrea del Pezzo, Trajano Spinelli, e Marc' Antonio Vassallo, ed altri pochi, non formavano alcuna Università; e pagavano intanto per i Sagramenti dazio alla Parrocchial Chiesa di Napoli, S. Maria della Scala; compreso essendo *Pietrabianca* nel Rione del Mercato di questa Capitale, siccome le scritture dimostrano negli Atti inserite, dal foglio 33. fino al 46., 95. e d'altre che io conservo. Le quali cose tutte fatte presenti al Vicerè di quel tempo, tanto da' Signori Eletti, quanto da' prenotati Possessori, fù rimessa la causa al Regio Collateral Consi-

glio; e da quel Supremo Tribunale fù eletto Commissario il Regente Capecelatro, Marchese Torelli. Ma veduto avendo il novello Barone Caracciolo il grave fuoco acceso, e la sua poca ragione, stimò di proporre per Arbitro, ed amichevole compositore di sì alta briga fra tanti qualificati Personaggi il sudetto Commissario eletto: nella scelta del quale concorrer piacque non solo a' Signori Eletti di Città, che a' precitati Possessori delle Case, e de' Territorj di *Pietrabianca*. Laonde fatto l'accesso sopra la faccia del luogo dal detto Reggente Capecelatro, assieme col Comune Napolitano, ed intese le parti, e gli Uomini antichi del luogo, si fece decreto di amichevole arbitramento, e fù separato il Territorio di *Pietrabianca* dalla precitata Baronia di S. Giorgio a Cremano, oggi detto S. Iorio.

Questa è Epoca, da che in poi *Pietrabianca* Burgo, e Piazza di Napoli, per conservarsi la sua prerogativa di perpetuo Demanio, e per distinguersi dalle Confinanti Baronie di S. Gio: a Teduccio, e dal predetto S. Iorio, e da Portici, allora feudo della casa Carafa pigliò il nome di *Case in Demanio*. E così da quel tempo in poi, si vede pratticato nelle publiche Scritture, fin'anche nella Prammatica 19. e 23. sotto il titolo *de Vect. & Gabellis*, avendo detto luogo lasciate le antiche sue chiare denominazioni, e presa la non meno rispettabile di *Case in Demanio*.

PARTE II.

Del Dritto di panizare che avea in detto Casale la Città di Napoli e della della Gabella della Farina, che ottenne la Regia Corte per rata di credito di un donativo di un milione, fattole dalle fedelissime Piazze Napoletane.

POichè dunque abbiamo di sopra veduto, che 'l Casale Pietrabianca siasi stimato mai sempr'essere un *Burgo*, ed una *Piazza* della Capitale Città di Napoli; seguita, che vediamo aver la medesima in quello avuto il Dritto *proibitivo* di *panizare*: il quale consiste in tener Forni publici, e proibire a chi che sia di poterne tenere; dovend'ognuno ivi forzatamente cuocere il Pane, essendogl'inoltre lecito di vendere il pane privatamente: con che nessun'altro Pane si può introdurre, e vendere in quel ristretto: siccome là dovunque cotal Dritto si osserva. Or questo Dritto del Comune Napolitano apparisce da una fede del Dottore Giuseppe Scoppa, figliuolo di Donato Scoppa Cassiere del *Jus panizandi* de' Casali, la quale è presentata negli atti *fol.* 8. con altri documenti *fol.* 6. e *fol.* 51. *at.*, e sopra tutto apparisce la pertinenza di tale Jus al Comune Napolitano dalla detta Prammatica 19. *de Vect. & Gab.* e dalla fede di Cit-

Città ; e dal Decreto del Collaterale in quella inserito *fol. 6. a 7.* e d'altra fede per ordine del Regio Delegato della Farina de' Casali, estratta da varj atti della medesima *fol. 91.* degli atti correnti.

Ma nell'anno 1645. ritrovandosi l'Augusto Filippo IV. di sempre gloriosa memoria, nel più alto furore di Marte, per conservare la tranquillità de' suoi stati a' suoi fedelissimi Popoli, vennero le Piazze di Montagna, di Portanova, di Porto, e del Popolo di questa Città di Napoli ad offerire un milione di denaro contante, per così sovvenire alle gravosissime spese delle Guerre, che sostenea in allora quell'Augusto.

A qual'effetto si stabilirono Deputati per ciascuna Piazza, i quali dovessero meditare, quali modi fosse necessario tenere, per incassare in beneficio del Regio Erario la sudetta somma del Donativo; e fu eletto Scipione Macedonio Duca di Criso, Tommaso di Gaeta, Giudice Criminale della G. C. della Vicaria, e Geronimo de Angelis per la Piazza di Porto, Antonio Miroballo Regio Consigliere, Francesco di Legorio, e Lufredo Gattola per la Piazza di Portanova, Carlo Rocco, Principe Tauris Padulè, Cavaliere dell'Ordine di Calatrava, Mario Ruffo, e Cesare Coppola per la Piazza di Montagna, e Andrea Anaclerio per la Piazza del Popolo.

Questi per supplire al detto milione, in parte ricavato d'altre imposizioni conchiuso ebbero d'imporre la Gabella di carlini 4. per tumolo ne'Casali di questa Città, con alcune immunità, ed esenzioni a' beneficio de' Cittadini, ed abitanti in quelli: quali si furono, e generali, e particolari, cioè di dover godere detti Casali, Burghi, e Piazze di questo Napoletano Comune *tutti li Privileggi, Immunità, e Prerogative, che si godono in questa Città*, & signanter, *che sieno franchi, ed immuni da tutt'i pesi, tasse, contribuzioni, alloggiamenti, così di milizie, come di Caporali di Campagna, Carri d'Arsenale, servigio della Regia Cavallerizia, Castelle, Caccia degli Astruni, e di tutti, e qualsivogliano altri pesi, e del tutto dovessero essere trattati come gl'altri Cittadini, che habitano dentro questa Fidelissima Città, con che se n'avesse da spedir Privilegio, con assenso*, quatenus *bisognasse di S. M. senza, che per esso babbiano da pagare dritto nessuno*, etiam *per ragione di mezz'annata &c.* e coll'estinzione, e concessione a lor beneficio del *Jus panizandi*, che si possedeva dal nostro Comune Napolitano. Dalla vendita della qual Gabella destinò la Città pagare alla Regia Corte i restanti duc. 200. mila, per complimento del milione; e quindi la rata per ricomprar da' particolari Possessori il detto *Jus panizandi*, che loro venduto avea in alcuni Casali. Prima, che cotal vendita seguisse destinò assegnare la Gabella sudetta alla Regia Corte, che bisogno avea di pronto denaro, dalla cui esazione

se le pagassero annui ducati 20. mila, per interesse del descritto Capitale. Il che fece con espressa condizione, che seguendo la vendita di quella Gabella si fusse trasferito al Compratore, o a Compratori di detta Gabella, ogni qualsisia Iusso, e non restasse, ne si acquistasse, ne s'intendesse mai acquistata dal Regio Fisco ragione, nè azzione alcuna sopra l'assegnamento di essa Gabella, e sue Entrade, *directè*, *nec indirectè*, *& non aliter nec alio modo protestatione præmissa*: e il *Jus panizandi* alienato in alcuni Casali rimanesse a beneficio de' Possessori, fino che fosse riscattato per concedersi a' respettivi compratori di detta Gabella, e cessionarj di detto *Jus panizandi* per la rata che pagherebbero per ricomprare detti Iussi proibitivi, oltre le dette immunità.

Ma a 17. Dicembre 1646. per relazione del Consigliere D. Antonio Miroballo Commissario, e Delegato di sua Eccellenza, il Vicerè Duca d'Arcos, inteso il Regio Fisco, si venne dal Vicerè insieme, e dal Collateral Consiglio ad ordinarsi, che la *Gabella della Farina* da esiggersi ne' Casali della Fedelissima Città s'imponesse per rata di ducati 241438. e non più 200. mila: acciocchè gli altri docati 41438. pagati andassero per redimere il *Jus panizandi*, venduto siccome si è detto in alcuni Casali, franchi di alaggio: e docati 200. mila parimente franchi di alaggio andassero in beneficio della Regia Corte a complimento di detto milione donato a S. M. Cattolica dal Fedelissimo Comune Napolitano nel sudetto anno 1645., e in tal ordine si sottoscrissero il Regente Zufia, S. Felice, e Miroballo.

Laonde a 14. Gennaro 1647. si emanarono i Regj Banni per l'esazzione di detta Gabella, i quali contennero dieci Capi, che si leggono nella Prammatica *19. de Vect. & Gab.*, ed insiememente acciocchè si potesse vendere detta Gebella, e cedersi il *Jus panizandi* a' Compratori, si venne alla tassa dell'importo delle rate da pagarsi da' cadaun Casale, o a nome di quello. E ciò tanto per la rata, da pagarsi de' ducati 41438. in affrancar' il *Jus panizandi* alienato, quanto per la rata, che doveva pagare cadaun Casale de' ducati 200. mila, che mancavano d'introitarsi per detto Donativo d'un milione alla Regia Corte; la quale, come si è detto, avea bisogno di pronto denaro: si sottoscrissero in detto Regio Banno, e ratizzi il Duca d'Arcos Vicerè, il Regente Zufia, Casanette, S. Felice Caracciolo, e Capecelatro.

In detto ratizzo adunque vedonsi nell'ultima tassa poste le *Case in Demanio*, che per affrancamento del *Jus panizandi* alienato, e per la rata de' predetti doc. 200. mila alla Regia Corte dovuti, tassate sono in doc. 987. 3. 10. effettivi, per farne compera di questa nuova *Gabella della Farina* dalla Regia Corte, e per affrancazione del *jus panizandi*. Ma si ponderi, che

che in questa seconda risoluzione, si recedè dalla prima, d'imponersi la Gabella di carlini 4. per tomolo ne' Casali, e fu imposta a ragione di carlini tre: il che tutto apparisce dalla Prammatica 19. *de Vect. & Gab.*, e da fede presso gl'atti della Delegazione della Farina, fabricati ad istanza mia. Ed ecco dimostrato il Nuovo Iusso, che acquistò la Regia Corte in detto Casale, Burgo, e Piazza di Napoli *fol.* 5. *a* 7., e 95., e dall'Istrumento fatto tra detto Vicerè D. Giovanni Alfonso Enriquez de Cabrera, e' predetti Deputati, presso Notar Stinga, olim Notaro di Regia Corte, e della Fedelissima Napolitana Famiglia.

PARTE III.

Si dimostra com'entrambi detti Jussi pervennero per metà a D. Francesco Maria Vespolo Gaetano, e come gli abbiano i Successori posseduto, e come oggi s'appartengano al Duca Michele Vargas Macciucca.

ERano intanto per quel tempo della Publicazione di questa Prammatica XIX. dico nel 1645. così pochi di numero gli abitanti di *Pietrabianca*, che tutto il distretto delle sue Case, e de' Territorj venia posseduto da que' pochi Gentiluomini Napolitani, che in altro luogo dicemmo e da lor gente. Laonde non per altra ragione si vidde il suo ratizzo (che fu fatto per ragion di Fuochi) minor' essere degli altri Casali, e caricarne que' pochi possessori; che deliberarono prestamente di ricomprarsi non solo il dritto di *panizare*, ma eziandio la Gabella della Farina.

Adunque D. Francesco Maria Vespolo Gaetano, D. Annibal' Capuano, e D. Camillo del Pezzo, Marchese di Civita Retegna, principali Possessori di dette Case, e de' Territorj in quel ristretto contenuti, vennero subito a ricomprarsi dalla Regia Corte, e dalla Città in loro beneficio la Gabella, e a farsi loro cedere, ed estinguere in proprio favore il *Jus panizandi*, che si possedeva prima dalla medesima Città; e ciò non più lungi del primo Aprile 1647. nel qual tempo pagarono alla Regia Corte la predetta rata di docati 987. 3. 10. effettivi. Ma con espressa condizione, che non seguisse detto pagamento, se non restituito fosse a' Padroni del *Jus panizandi*, venduto in alcuni de' Casali descritti nella Prammatica, mentre essi espressamente dichiaravano pagare la detta summa nel modo, che era stata ratizzata; cioè per il riscatto del *Jus panizandi*, e del capitale dell' Imposto di detta Gabella: aggiugnendo, che la Gabella che compravano fosse franca di ogn' imposizione, col più, o meno in danno, o beneficio di essi Compratori, e di detti privilegj, esenzioni, ed estinzione del dritto *di panizare* a lor beneficio, o sia Concessione. E questo

pa-

pagamento, fu esatto dalla Regia Corte; ed apparisce da fede di Notaro, che stipulò le cautele, le quali furono rogate con tutte le sudette condizioni a favore de' Compratori, e Possessori sudetti.

E poichè in detto pagamento si disse, che il denaro, che si pagava, era per metà del detto D. Francesco Maria Vespolo Gaetano, principal Possessore di dette Case, e de' Territorj in Demanio, ed una quarta parte di Annibal Capuano, e l'altra quarta parte finalmente di Camillo del Pezzo, Marchese di Civita Retegna; di che dovesse prender ragione il Magnifico Giuseppe Pagano, Scrivano di Razione del Fedelissimo Comune Napolitano, ed alla fede del medesimo si dovesse stare: perciò nel Volume delle Provisioni dell'anno 1647. e 1648. notata trovasi la seguente partita dal predetto Scrivano di Razione, cioè

Col quale pagamento restò estinto a beneficio de' detti tre Possessori delle cose sudette Demaniali, il sudetto JUS PANIZANDI, e GABELLA DELLA FARINA, e a ciascheduno di essi per la sua rata fù descritto il JUS PANIZANDI, e GABELLA DELLA FARINA, cioè al sudetto Vespolo per due quarte parti, al suddetto Capuano per una quarta parte, e al sudetto del Pezzo per l'altra quarta parte.

Colli detti pagamenti fatti delle Case Demaniali, restano estinti a loro beneficio il JUS PANIZANDI, e GABELLA DELLA FARINA.

Nel foglio 18. del libro maggiore della Gabella de' carlini 3. a tomolo, che si conserva nel Patrimonio di questo fedelissimo Publico, anche si vede notata la sudetta partita in beneficio de' nominati tre Possessori.

In alcuni Casali, che non pagarono dette rate, restò l'esazzione della Gabella della Farina a beneficio della Regia Corte, *ed il Jus panizandi fù venduto a diversi particolari*. Il che tutto apparisce dal foglio 5. fino al 7. dal Processo fabbricato dall'autore nella Regia Delegazione della Farina, e dal *fol.* 47. fino al 58. degli Atti.

Ma a 7. Luglio dell'anno predetto 1647. furono in questa Città sospese tutte le Gabelle, e specialmente la Gabella della Farina de' Casali, la quale, sedate le calamità di quel tempo, e l'alte sciagure (di cui bene stà seppellirne la memoria in eterno oblio); non prima del Mese di Luglio del 1649. riemposta fù per metà, co' Dazj, e colle Gabelle, come dicemmo, sospese: nella qual riemposizione si pratticò, di concedere a' Compratori, Possessori, e Consignatarj Ordine firmato dal Delegato, a tal' atto destinato, (che in quel tempo fu lo Spettabile Regente Diego Berardo Zufia) e dallo Scrivano di Mandamento Barile: ed in quest' Ordine è da riflettere, che la Gabella della Farina sudetta veniva ad istanza del Popolo di quel tempo ribassata, e riemposta per metà de' carlini tre, cioè a grana 15. il tomolo, come per metà furono riemposti tutti gli altri Dazj,

e le

e le Gabelle, in quelle circoſtanze; e ciò per una ſpeciale grazia del Regnante Sovrano Filippo IV.

Laonde agli 8. Luglio dell' anno detto ricorrè D. Franceſco Maria Veſpolo Gaetano, Annibal Capuano, e Camillo del Pezzo Marcheſe di Civita Retegna, e rappreſentarono al detto Delegato (ch[illegible] E. avea in quel tempo deſtinato per dar ſeſto a tante confuſioni degl'affari publici, e privati); ch'aveano eſſi fino da' 7. Luglio 1647. poſſeduta la Gabella della Farina, come Poſſeſſori de' Territorj, e delle Caſe del tenimento di *Pietrabianca*, e ſuo riſtretto, e come Ricompratori della Regia Corte, e Ceſſionarj del *Jus luendi* della Città ad eſſi loro conceduto. Poſciacchè rappreſentando eſſi la maggior parte degli abitanti di detto Caſale, (da che ne poſſedevano in quel tempo la maggior parte de' ſtabili ſoggettati a detta impoſizione) pagato ne aveano il prezzo; ed eſibirono in comprova la partita del Banco della SS. Annunciata. Poichè tutte l'altre Scritture ch' erano nella Curia di Notar Giammarino Stinga, ch' era Notaro della Regia Corte, e del Fedeliſſimo Comune Napolitano, ſita dirimpetto a S. Angelo a Nido di proprietà del Duca di Vietri, ebbero crudo deſtino di fuoco, e di ſtragge: e perciò poche ſe ne vedono nella ſua Scede, (ch'è paſſata in mano di Notar Gennaro Gaito) delle moltiſſime, ch'egli rogò in quella ſtagione, sì per la Regia Corte, come per lo Fedeliſſimo Comune Napolitano, e per altri particolari. Laonde dimandarono detti tre Principali Poſſeſſori, che in eſecuzione dell' ordine generale dato per la Gabella ſudetta da rimporſi per metà, ſecondo l'iſtanza del Popolo nelle note circoſtanze, che gli ſi fuſſe dato il Diſpaccio, o ſia ordine per lo nuovo poſſeſſo di detta Gabella, e per le prerogative: riſerbandoſi ogni raggione, che gli ſpettaſſe per l'intiera impoſizione de' carlini tre a tumolo. Nel detto dì in viſta della detta partita di Banco, e in viſta del memoriale dato al Vicerè dal Fedeliſſimo Popolo, dal predetto Delegato Regente Diego Bernardo Zufia, fù ordinato, che l'eſazione della *Gabella della Farina* prima impoſta in dette *Caſe in Demanio* di carlini 3. per tumolo ſi continuaſſe dal detto dì in avanti a ragione di grana 15. a tenore della dimanda popolare ſoltanto in beneficio de' detti tre Poſſeſſori; ma ben vero, che detti Poſſeſſori aveſſero avuto a godere tutte le prerogative, patti, ed eſenzioni, contenute nella vendita, e ne' Bandi *fol. 19. à t.*

Ripigliarono perciò il Veſpolo, e' ſuoi Compagni l'eſazzione della detta Gabella, e la prerogativa del cedutogli *Jus panizandi* in detto riſtretto delle *Caſe in Demanio* ſecondo le loro rate.

A 24. poi dell' Ottobre 1649. ſi ſtabilirono ad iſtanza del Fedeliſſimo Popolo varj punti di domanda, da quello fatti circa il regolamento, e l'impoſizione delle Gabelle, de' quali formoſſi nuova Prammatica, che in ſe ſteſ-

ſteſſa la domanda del Popolo racchiudea ; ed in quella coll' autorità del Vicerè Conte di Villa Medina, e del Collaterale Conſiglio (rappreſentato da' Regenti Zufia , Caſanette, Caracciolo, Capecelatro, e Garzia) ſi ſtabilì tra l'altre coſe nel §. 3. della ſeconda rubrica, che la proviſione del Delegato de' Arrendamenti delle Gabelle, ed impoſizioni fuſſe quella ſtabilita dal Collaterale Conſiglio, e dal Vicerè. Laonde avendo la Gabella della Farina de'Caſali il ſuo Delegato, fu lui aſſegnata la proviſione ſopra cadauno Poſſeſſore di quella de'Caſali ; e furono le *Caſe in Demanio* ratizzate per annui carlini venti, che hanno pagato detti Poſſeſſori fin'oggi e' loro Succeſſori, come da ricevuta a tempo de' Regj Delegati del *1699.* D. Gregorio Mercado Regente di Collaterale 1711. Conſigliere D. Biaggio Altimari 171*6*. il Regio Conſigliere D. Coſtantino Grimaldi, 1723. Preſidente D. Giuſeppe Aguirre, 17*66*. il Regio Conſigliero D. Tiberio de Fiori, odierno Delegato di detta Gabella della Farina de'Caſali: dal che ſi vede, che il Delegato, deve procedere di giuſtizia ſugl'intereſſi della Gabella delle Farine di detto luogo, eſſendo uno de'Caſali venduti, e che l'eſazione ſpettav' a particolari, e non alla Regia Corte, che con la ſudetta vendita avea ceduto ogni dritto, e ragione d'Aſſegnataria.

Nel §. 8. della terza Rubrica ſi dice, e domanda dal Popolo, che nella Gabella delle grana 15. a tumolo de'Caſali doveſſe procedere nelle occorrenze di giuſtizia la Regia Camera, per quei Caſali, che non erano ſtati venduti : cioè nella Gabella venduta a' particolari, o ricomprata da' medeſimi Caſali ; la cui eſazione al Regio Fiſco ſpettava , al quale era ſtata aſſegnata per il Capitale di docati 200. mila effettivi, complimento del milione. Ma riſpetto a i Caſali venduti a' particolari , o ricomprata la loro Gabella da'Caſali ſteſſi doveſſe procedere il Delegato : locchè viene chiaramente dichiarato col precitato §. terzo . Nè ſi deve intendere, che la Regia Camera doveſſe procedere ne' Caſali , che non erano Baronali, come chiariſce la Prammatica 23. nella quale i Caſali la di cui Gabella ſi eſiggeva per la Regia Corte, furono detti non venduti : non oſtante che molti di eſſi foſſero ſogetti a Baronaggio in quel tempo. E baſta per regola generale tener dinanzi agli occhi, che tutti quei Caſali , che per la Gabella della Farina, o ſiano Poſſeſſori di quella pagano la propizia rata di Proviſione ſtabilita al Delegato a tenore del detto §. terzo proceder deve il Regio Delegato: ed in quelli Caſali, laddove l'eſazzione della Gabella ſpetta al Regio Fiſco (come corpo e rendita Fiſcale) , proceder debbia la Regia Camera , dove ſtà il Depoſito dell'Erario Regio.

Finalmente nell'anno ſeguente 1*6*50. a *6.* d'Aprile il Popolo Napoletano vedendo, che mancava l'antico pieno alla Regia Caſſa militare, che importava annui doc. 240. mila, venne a far donativo di altri annui docati *6*0. mila

la, che *in unum* fecero docati 300. mila, i quali: acciò restassero perpetuamente ben situati, fù stabilito ratizzarsi tutti gli Arrendamenti, Gabelle, ed Imposizioni di questa Città, e de' suoi Casali: e non ostante, che detti Possessori avessero comprata franca la detta Gabella, e fusse stata loro sbassata dal primo Imposto a metà; pure furono tassati in annui docati 8. 4. 8., che pagarono, ed hanno i loro Successori ben anche pagato fino alla presente giornata. Tutto quanto si è detto apparisce dalla Prammatica 22. e 23. *de Vect.*, *& Gab.* e dal *fol.* 59. 60. 61. 71. 73. 74. 75. 76. 77. e 79. degli atti da me fabbricati in detta Regia Delegazione. Quantunque non sia da intralasciare, che nell'anno 1656. per Pestilenza ferale ch' invase la Capitale, e 'l Regno per molto tempo restarono sospesi detti Jussi, e rimessi in piedi, poco, anzi nulla resero: essendo restato più deserto il detto luogo, di quello, ch'era prima, quando componeva pochi fuochi.

Morto Francesco Maria Vespolo Gaetano nell' anno 1656. da contaggioso morbo assalito con sua Famiglia, a 14. del Mese d'Agosto 1656. fu dichiarata di lui Erede l'unica di lui Figliuola superstite D. Chiara Vespolo, la quale fù casata col Generale Rocca *fol.* 3. atti antichi.

D. Francesco Rocca Marchese di Vatolla fù dichiarato erede di D. Chiara Vespolo, e D. Giuseppe Rocca finalmente fù dichiarato erede di detto D. Francesco Marchese di Vatolla *fol.* 8. atti antichi.

Morto D. Giuseppe Rocca nell'anno 1761. chiamò erede il di lui Fratello D. Domenico Rocca, e vi sostituì i di lui Fratelli Cugini D. Nicolò Mazzacane Principe di Unignano, e 'l Cavaliere D. Francesco Vargas Macciucca, oggi Marchese di Vatolla, e me di lui Nipote Duca Michele Vargas Macciucca.

Finito di vivere D. Domenico Rocca senza figli, si fece luogo alla sostituzione, e divisi i beni tra sostituti sudetti; tra gli altri beni assegnati in porzione a me Duca Michele Vargas Macciucca, si furono tutti i Jussi, che appartenevano al qu. D. Francesco Maria Vespolo Gaetano: cioè *Jus panizandi*, *Gabella della Farina*, *e qualsivoglia altro dritto proibitivo nel luogo di Pietra bianca:* come dagli atti del S. R. C. in Banca di Basilio Basile, Scrivano Ferdinando Oliviere, Commissario il Regio Consigliere D. Gennaro Carissimo *fol.* 3. *e* 4. *at.* atti correnti.

Ebbi per tanto il Possesso del Forno, o sia *Jus panizandi* per ordine del S. C. per mezzo del mio Procuratore D. Giuseppe Balestrieri, qual Forno, o sia rata del *Jus panizandi*, si trovava dato in affitto a Pasquale Borrelli, dal quale fin' oggi ne ricevo i pagamenti *fol.* 15. atti correnti.

Con istanza poi presso il Regio Delegato della Farina con di lui decreto de' 5. Settembre 1769. mi fù ordinato il dovuto possesso della metà della *Gabella della Farina* in detto Luogo, quale fù dato al Dottore D. Michele. Lopes, che fece le mie veci nel detto atto, dal Magnifico Scrivano della Regia Delegazione Filippo Guida; essendosi a tal effetto fino dal 31. del Mese d'Agosto dell'anno 1769. ordinata la rinovazione, ed emanazione de' soliti Regii Banni, i quali a dì 9. Settembre 1769. furono emanati e publicati da Carlo Castellano Lettore de' Regii Banni.

Locchè tutto apparisce dal Processo antico intitolato, *Acta pro Illustrissima Clara Vespoli pro renovatione Bannorum ut intus Magnificus Dominus Martius Pisanus a Mandatis Scriba, Philippus Guida Scriba Delegationis* e dagli atti fabricati da me presso detta Regia Delegazione *fol.* 16. fino a 18., e *fol.* 20. *usque ad* 21. E così resta pienamente provata la pertinenza della metà del *dritto proibitivo di panizare*, *e della Gabella della Farina* a mio favore in detto Casale, Borgo, e Piazza di Pietra bianca, o sieno Case in Demanio.

P A R T E IV.

Dimostrazione del continuato Possesso de' Jussi sudett' in Persona di D. Francesco Maria Vespolo Gaetano, e de' suoi Successori.

E Per provare, che D. Francesco Maria Vespolo Gaetano teneva in affitto il Forno, ed esercitava il *Jus panizandi* abbiamo riportato un ricorso del medesimo al Regente Prefetto dall'annona Garzia de' 6. Gennaro 1652. col quale chiede, che possa lecitamente far il di lui Panettiere Tortani, Tortanelli, e Biscotti, (il che si proibiv' a' Panettieri di quel tempo): come ancora chiede licenza, che possa imbiscottare il Pane sediticcio cosa proibita a' Panettieri, ma non cerca licenza di panizzare, che era di suo Dritto: le quali cose tutte furono lui concedute *fol.* 81.

Quind' il *Jus panizandi* è stato sempre affittato in detto Luogo, e tra gl'altri documenti nell'anno 1668. presso gli atti fabbricati nella Regia Delegazione della Gabella della Farina fù presentato l'affitto fatto del Forno nel 1664. a Francesco Parente, e Catarina d'Amelia, ed altro affitto fatto a Maggio 1667. da D. Chiara Vespolo al detto Francesco Parente del detto Forno *fol.* 6. e 8. atti antichi, e dagli affitti fatti a Carlo Formisano nel 1698. e ad Antonio Bruno, e Mattia Caruso nel 1718. atti correnti *fol.* 89. *a* 90.

Vi

Vi sarebbero molti altri affitti, che per brevità si tralasciano, i quali fanno vedere la continuazione del Possesso, ed esercizio di detto Jus: e finalmente presso gli atti del S. R. C. si ritrova l' ultimo affitto fatto a Pasquale Borrelli per anni 10. Mastrodatti Basile, Scrivano Basile nel Processo dell' eredità de' Marchesi di Vatolla D. Giuseppe, e D. Domenico Rocca.

E si prov' ancora detto jus proibitivo di Panizare da Esecutorio spedito dal Delegato della Farina de' Casali, Presidente Aguirre ad istanza di D. Carlo Rocca contro d' Antonio Bruno, e d' Andrea Caruso per l' affitto del Forno, e della vendita di Farina fatto da detto D. Carlo al predetto Caruso, e vi è Decreto, ed Esecu-torio di detto Delegato.

Inoltre si verifica il detto *Jus panizandi* esercitato in detto Luogo dalli Vespolo, e Rocca da due *inibizioni* fatte di non aprir Forno a D. Domenico Pisanelli in detto Luogo, ed altra fatta al Marchese di Bonito Pisanelli, anche di non poter aprir Forno nel citato luogo, per ordine del Regio Collateral Consiglio ad istanza de' Figli di D. Chiara Vespolo possessori della *Gabella della Farina*, e del *Jus panizandi*, e ciò fu a 5. Marzo 1705., e a 28. Giugno 1730. come da documenti Originali *fol. 67. a 69.* atti correnti della Regia Delegazione della Farina.

Ma finalmente avendo voluto Pasquale di Gennaro in detto luogo aprire un Forno negli scorsi anni 1768. e ciò mentre, che detta Eredità stava dedotta nel S. R. C. fu *quest' in bito*, e dirocato da' fondamenti il costrutto Forno, come dagli atti del S. R. C. presso lo Scrivano Basile, Mastrodatti Basile. Ed ecco dimostrato, che fino alla presente giornata si è esercitato in detto Luogo il *Jus panizandi*.

Quanto poi alla *Gabella della Farina* sebbene non vi sia dubbio della pertinenza, e del Possesso, dal tempo, che l' acquistò Francesco Vespolo: nulla di meno sempre più chiaro diventa; sì da precitati documenti del Regio Collateral Conseglio *fol. 67. a 69.*; come altresì da' pagamenti fatti alla Regia Corte, e al Delegato della Farina de' Casali per detta Gabella posseduta dal qu. D. Francesco Maria Vespolo Gaetano, e suoi Successori *fol. 61. 67. ad 77. e fol. 83.*

Provasi ancora ciò da vendita fatta a Camillo Barbarese nell' anno 1668. da D. Chiara Vespolo; nella cui Scrittura apparisce ancora il *Jus panizandi*, e dal decreto de' 30. Maggio 1668. fatto dal Giudice Criminale D. Filippo Palladino, Delegato della Gabella della Farina de' Casali. Ma cotal vendita non ebbe luogo: restando alla detta Posseditrice Vespolo il descritto Jusso; non ostante, che nell' atto del possesso di Barbarese, esibito presso gli atti correnti della Real. Delegazione della Farina de' Casali, si dica &

C 2 ap-

apprehendit cioè Barbaresc *dictam possessionem ordinando hodierno Exactori, quod pro nunc continuet exactionem, pro ut solebat: nec non veniret ad se concordandum pro continuatione fol. 66. & at.*

Vien dimostrato il predetto Iusso ben anche dalla partita de' Libri di Città che si ravvisa: sì presso gli atti antichi *fol.* 2.: come presso gli atti moderni *fol.* 5. fino a 7. E si rilev' ancora detta *Gabella della Farina* dalla Prammatica 19. 21. 22. e 23. *de Vect. & Gab.* e specialmente in quest' ultima, dove col nom' espresso sta disegnato Francesco Maria Vespolo, Possessore della metà di detto Iusso; come altresì da' Regj Banni rinovat' in detto luogo ad istanza di D. Chiara Vespolo a 13. Marzo 1668. dal Consigliero D. Gio: de Dura Delegato in quel tempo della Gabella della Farina de' Casali: che furono emanati a 23. di Marzo 1668. in detto Luogo da Vincenzo Macciardo Trombetta della G. C. della Vicaria *fol.* 4. *a* 5. degli atti antichi.

E finalmente si dimostra il Possesso di cotal Gabella da' Banni rinnovati nell' anno 1737. da D. Carlo Danza, Delegato della Farina de' Casali *fol.* 17. atti antichi. E dall' altra rinovazione de' Banni, ed emanazione dei 31. Agosto, e 9. Settembre dello scorso anno 1769. *fol.* 16. *a* 18. siccom' eziandio dal Possess' ordinato, e a me Duca Michele Vargas Macciucca dato *fol.* 20. *a* 21.

Ma oltre alle descritte cose: dimostra il precitato Iusso un atto, che fece Baldassar di Filippo, Portiere, e Regi' Officiale della Corte del Regio Giustinziere, il quale essendosi portato a prendere controbando di Farina, che si vendeva nella casa de' Signori Bulini, e non avendo ritrovato Persona, che quella vendesse in detta casa, sita in Pietra bianca, così dice -- *Perciò non abbiamo potuto prendere contravenzione alcuna.*

Si conferma maggiormente, che due Jussi si godono in Pietrabianca da' Possessori di quelli, coll' esempio di tutti gli altri Casali, che affittano, ed esercitano ambedue questi Jussi proibitivi di *panizzare*, e della *Gabella della Farina*, e tra gl' altri esempj, vi è quello presso gli atti del Demanio della Torre del Greco, di Portici, di Resina, e di S. Ciorgio a Cremano, come dal documento presso gli atti della Gabella della Farina *fol.* 2. estratto dagli atti di Camera, ove apparisce che posseggano le dette Università il *Jus panizandi*, e la *Gabella della Farina*, e tenere separatamente affittato l' uno, e l' altro Jusso.

Non è forse la convicina Università della Barra, come da Fede degli atti dell' anno 1738. apparisce, che affitti la Panizzazione e la Gabella della Farina separatamente come da documento presso gl' atti *fol.* 86. Poscia-ch' è indubitato, che le Università, e coloro tutti che comprarono detta

Ga-

Gabella della Farina, e ricomprarono con loro denaro il *Jus panizandi*, alienato dal fedelissimo Commune Napolitano in alcuni Casali; oltre, che acquistarono la detta *Gabella della Farina* nei respettivi Casali; ebbero ancor ceduto in loro beneficio il *Jus proibitivo di panizare*: ed oggi tuttavia esercitano l'uno, e l'altro dritto del *Jus prohibendi*, o sia *Gabella della Farina*, e *Jus panizandi*. Il che tutto rilevasi da fede estratta dagli atti della Delegazione dell' Arrendamento della Farina de' Casali, dal magnifico Filippo Guida conservatore di quelli, e Scrivano del S. C., e della Regia Delegazione della Gabella della Farina de' Casali ch'è negli atti correnti *fol.91.* e *92.* e da precitati fogli 5. fino al 7. atti correnti.

Si ha finalmente da quanto si è scritto nella pagina XVI. di questa Brieve Notizia, ed anche da detta fede presso degli atti correnti del riferito Scrivano della Delegazione *fol.93.*, che nella Gabella della Farina de'Casali procede un Ministro Regio Delegato per quanto possa occorrere a'Casali venduti, o ricomprati: cioè, laddove si è comprata la Gabella della Farina da particolari, o siensi i Casali medesimi ricomprati. Non così pe' Casali non ricomprati, nè venduti sopra quali procede la Regia Camera della Summaria: appartenendo alla Regia Corte il fruttato, a tenore del menzionato Donativo. Ma per l'emergenze del *Dritto proibitivo di panizzare* procede il Prefetto della Regi' Annona in detto Casale, come hanno proceduti i Prefetti di Annona *pro tempore*, anche con ordine del Vicerè, e del Regio Collateral Consiglio, come da Fogli *67. 68.* e 81. atti correnti.

Trascorse le quali cose, resta in ultimo, che alcuna cosa diciamo delle varie maniere tenute nell'esazione di questa Gabella della Farina ne' Casali. La quale da prima veramente per fuochi fu esatta: quando imposta venne, come si rileva dalla Prammatica 19. *de Vect. & Gab.* Si esiggeva poi con fidarsi la Case: come da' Banni antichi, e come si prattica oggi nel luogo contiguo al nostro Casale, detto la Villa. Si esiggeva, e si esigge anche per via di Dogana, come si prattica in Portici, Resina, e nella Torre. Vi era, ed ancora sussiste, altro modo di esiggenza: poichè in alcuni Casali sono tenuti gli abitanti di prendere farina e pane dalle Forna de' Possessori di detti jussi; che vuol dire PANE, E FARINA FORZOSA. Ed ogni altra farina, o pane, che s'intromettesse dagli abitanti di simili Casali, ove con tal forma si esigge la *Gabella della Farina*, e si esercita il *Jus panizandi*, (sebbene volessero per il pane, e per la farina pagare la Gabella:) verrebbe in controbando a cadere: il che si è pratticato, e si prattica a S. Gio: a Teduccio, luogo anche confinante con Pietrabianca; e si pratticava nel nostro Casale stesso, in questi ultimi tempi, come chiaramente dimostra la cennata fede del Portiero, e Regio Giustinziero,

quan-

quando ſi portò nelle Caſe de' Signori Bolini, ove ſi diceva venderſi farina in controbanno *fol.* 78. detti atti correnti.

Queſto eſſendo coſa *contra libertatem* ho penzato Io di rimettere l'eſazione conforme ſi uſa, e prattica in queſta Dominante per la *Gabella della Farina*, e ſeguitare la formola preſcritta ne' Regj Banni, e così anche mettere in piedi il *dritto di panizzare*, conforme corre in queſto Fedeliſſimo Comune, da cui ho cauſa: acciò ſiccome ſono contenti i Cittadini Napolitani, ed abitanti, così anche contentar ſi poſſono i Domicilianti di Pietrabianca, che non hanno differente condizione, e qualità come ſi è dimoſtrato: col vantaggio del maggior peſo del pane; ſolendo correre non come ſi conviene cogli Appaltatori delle Forna Napolitane, ma collo Scanaglio della Barra, ove vi è un notabile avanzo nel peſo da quello, che vi è nel Pane delle Forna Napolitane, correndo anche a prò di quei abitanti l'alaggio, che dovrebbe cedere in beneficio de' Panettieri de' Poſti delle dette Forna.

E perchè non rimanga coſa alcuna da dire, forſe intorno colui, cui ſpetta eſaminare le qualità, e peſo del pane, che ſi fabrica nelle Forne di Pietrabianca; fà meſtiere ſapere, che in detto Caſale, ſiesi fin oggi adoperata l'iſteſſa Economia per i generi dell'Annona da provvederſi, e tenutaſi negli altri Caſali, o Burghi che foſſero, e Piazze Napolitane. E per raccoglierſi notizia di come ſeguiva in quelli la proviſta de' generi d'Annona, baſta dare un'occhiata ſopra quanto ſi contiene dal *fol.* 94. fino al *fol.* 97., che ſi troverà l'Univerſità del Caſale, e Burgo di Pazzigno, di Villa, e del Salvatore luoghi vicini, e conſinanti di Pietrabianca, ne' quali per la proviſta delle coſe di *graſſa* la Città di Napoli da reſpettivi Caſali, eligeva un nativo, ed abitante di quelli, che *Catapane* nominava; ed era addetto a provedere i generi dell'Annona; e ſi cambiava in cadauno anno: quale ſtatuto origine ha da *Parlamento*, fatto nel Caſale della Barra dell'anno 1632., che ſi ravviſa da detti fogli, e ſi è ſempre oſſervato in tutt'i Caſali; locchè ſi rileva da memoriali, e da due decreti del Regente Graſſiere Zuſia, precedente decreto del Vicerè, e Commeſſa del Regio Collateral Conſiglio de 5. Decembre 1645., e de 25. Febraro 1647. nella controverſia di Scipione Criſcuolo di S. Gio: a Teduccio coll'Univerſità riferita di Pazzigno, di Villa, e S. Salvatore, dal che ne diriva, che il Fedeliſſimo Comune Napolitano tener deve nel Burgo, Caſale, e Piazza di Pietrabianca un *Catapane* nativo, ed abitante in detto luogo, che mutar ſi debbia ogni anno, e il quale debbia altresì provedere ne' generi d'Annona: tra' quali maſſimamente è di annoverare queſto ſpecial genere di Annona, cioè il Pane;

po-